

Play Off
Radiocronaca in diretta

SCRITTURA PRIVATA
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE RADIOFONICA
IN DIRETTA DELLE PARTITE DI PLAY OFF 2015/2016 SU FREQUENZA FM

SOCIETA' SPORTIVA; PARTITA DEL

TRA

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Gabriele Gravina - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

.....con sede in
via....., P. IVA..... in persona del suo legale
rappresentante, Sig....., fax pec (di
seguito per brevità detta anche l' "operatore della comunicazione radiofonica"),

(di seguito per brevità detta anche l' "operatore della comunicazione radiofonica")

PREMESSO

a) che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti radiofonici delle partite di calcio disputate dalle squadre della società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Lega Pro, inclusa la fase dei Play Off;

b) che la Lega ha sollecitato a chi avesse interesse l'invio di offerte scritte aventi in oggetto l'acquisizione dei diritti radiofonici, per la trasmissione in diretta su frequenza FM, in sede regionale e nell'ambito del bacino di utenza di competenza, delle gare afferenti i Play Off 2015/2016;

c) che l'operatore della comunicazione radiofonica in intestazione ha formulato offerta per l'acquisizione dei diritti radiofonici (di seguito l'"Offerta") della partita sopra evidenziata disputata dalla società sportiva in intestazione (in seguito denominata la "Società");

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto di seguito.

1. La Lega cede all'operatore della comunicazione i diritti di utilizzazione radiofonica, in diretta ed in esclusiva, su frequenza FM, nell'ambito locale e in riferimento al bacino d'utenza di competenza, della partita indicata in intestazione;

Resta salvo, l'analogo diritto di diffusione in diretta nell'ambito del proprio bacino d'utenza, dell'operatore della comunicazione radiofonica che ha acquistato i medesimi diritti concernenti la partita della società avversaria. Così pure resta salvo l'esercizio del diritto di cronaca – nei limiti previsti dalla vigente normativa - da parte degli operatori della comunicazione radiofonica "autorizzati".

Resta altresì salva la possibilità per l'operatore aggiudicatario del pacchetto "50 partite prima scelta in diretta televisiva" di effettuare – via radio – brevi finestre informative nel corso delle proprie rubriche sportive.

2. Il diritto di trasmissione radiofonica in diretta della partita di calcio, disputata dalla Società è limitato solo ed unicamente al bacino di utenza di competenza dell'operatore della comunicazione, ed alle sole trasmissioni su frequenza FM; non è consentita la trasmissione radiofonica in diretta della partita tramite protocollo IP (internet).

3. In caso di mancata effettuazione della partita (inagibilità del campo, mutamento della data, rinvio etc.) vale quella ufficiale disputata nella nuova data.

4. L'operatore della comunicazione radiofonica è tenuto ad acquisire dalla Lega e dalla Società ospitante le autorizzazioni occorrenti per accedere allo stadio ove verrà disputata la partita con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere il servizio e l'opera giornalistica (massimo un giornalista e due tecnici).

5. L'operatore della comunicazione è tenuto a fornire alla Società ospitante i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi almeno 48 ore prima dello svolgimento della partita.

6. L'operatore della comunicazione radiofonica si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dalla Società.

7. L'operatore della comunicazione radiofonica ha la possibilità di trasmettere in diretta le interviste a calciatori e dirigenti, non prima che siano trascorsi quindici minuti dalla conclusione della partita stessa, pena in difetto la facoltà per la Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione radiofonica (clausola risolutiva espressa); le interviste non potranno essere comunque rilasciate all'interno del recinto di gioco e delle aree di pertinenza tecnica ma solo nei locali all'uopo predisposti dalla Società sportiva.

8. L'operatore della comunicazione radiofonica dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2015/2016 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/2008 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già e eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). L'operatore della comunicazione si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle

modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

9. L'operatore della comunicazione radiofonica é direttamente responsabile verso la Lega, le Società organizzatrici, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nei termini di cui alla richiesta di offerta a suo tempo inviata, idonea polizza assicurativa per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) pena, la risoluzione di diritto del presente contratto (clausola risolutiva espressa).

10. L'operatore della comunicazione radiofonica si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesto, una registrazione della trasmissione con audio originale entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo fax. La registrazione potrà inoltre essere utilizzata dalla Lega per l'accertamento di eventuali violazioni contrattuali: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, l'operatore della comunicazione radiofonica dovrà corrispondere alla Lega una penale (clausola penale) sino ad € 5.000,00 (cinquemila). La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione radiofonica (clausola risolutiva espressa).

11. In occasione di ogni trasmissione l'operatore della comunicazione; se ed in quanto preventivamente richiesto dalla Lega, si obbliga a trasmettere nella sigla radiofonica di apertura e di chiusura di ogni tempo di gioco un comunicato radio (totale numero 4 comunicati) congiunto della Lega e dello sponsor dei Play; si obbliga inoltre a trasmettere numero 4 spot pubblicitari, di durata non superiore a 15 secondi ciascuno, che dovranno essere messi in onda rispettivamente:

1° - prima della trasmissione del comunicato congiunto Lega/Sponsor ad inizio gara;

2° - tra il minuto 30° e 40° del primo tempo di gioco;

3° - prima della trasmissione del comunicato congiunto Lega/Sponsor ad inizio del secondo tempo di gioco;

4° - tra il minuto 75° ed 85° del secondo tempo di gioco.

In caso di inadempimento l'operatore della comunicazione radiofonica dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione radiofonica (clausola penale e clausola risolutiva espressa).

12. L'operatore della comunicazione radiofonica non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente, in quanto i diritti in questione si intendono ceduti in esclusiva, nell'ambito del bacino d'utenza di competenza e sono, pertanto, incedibili; l'operatore della comunicazione radiofonica, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, si obbliga a trasmettere la radiocronaca in diretta della partita disputata dalla Società sportiva e precisamente almeno 60 minuti (30 minuti per tempo di gioco) di radiocronaca.

La violazione del divieto di cessione o dell'obbligo di trasmissione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione radiofonica (clausola risolutiva espressa).

13. Il presente contratto scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, il giorno di svolgimento della partita individuata in premessa.

14. L'operatore della comunicazione radiofonica, in caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 1, 2, 6, 7, 8, 12, dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad € 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della penale ovvero la reiterazione della violazione determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di diffusione radiofonica, fatta salva la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni (clausola penale e clausola di sospensione automatica).

15. L'operatore della comunicazione radiofonica si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto, l'importo indicato nell'offerta presentata, maggiorato dell'IVA, offerta che, unitamente alle modalità di pagamento ivi indicate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Il contestuale ed integrale versamento del corrispettivo di vendita maggiorato dell'Iva costituisce condizione essenziale di validità del presente contratto.

16. Nel caso in cui l'operatore della comunicazione radiofonica:

- a) sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione radiofonica delle partite;
- c) risulti insolvente;

La Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta all'operatore della comunicazione radiofonica a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata:

- 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso allo stadio all'operatore della comunicazione radiofonica per la registrazione e/o diffusione radiofonica della partita senza che per ciò l'operatore della comunicazione radiofonica stesso possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;
- 2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (clausola penale).

17. Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega.

18. Il presente contratto é sottoposto alle seguenti, concorrenti condizioni risolutive:

- a) invio nel termine indicato nella richiesta d'offerta dei documenti integrativi, ivi indicati, in caso di accettazione dell'offerta stessa da parte della Lega;
- b) pagamento del corrispettivo nei termini di scadenza indicati nell'offerta.

19. Per ogni controversia relativa al presente contratto é competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

20. Il presente contratto viene trasmesso alla Lega debitamente firmato dall'operatore della comunicazione radiofonica sia in calce che per approvazione specifica degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed é per quest'ultima, immediatamente efficace e vincolante, una volta comunicata l'accettazione dell'offerta, ancorché non firmato dalla Lega.

Firenze, 2016

L'Operatore della comunicazione radiofonica
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Dott. Gabriele Gravina

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 7,8,9,10,11,12 (clausole risolutive espresse), 10, 11, 14, 16 (clausole penali), 14 (clausola di sospensione automatica), 18 (condizioni risolutive) e 19 (Foro esclusivamente competente).

L'Operatore della comunicazione radiofonica
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Dott. Gabriele Gravina
